



Collana "Prevenzione in Condominio" in collaborazione tra ANACI Lombardia e le Agenzie di Tutela della Salute di Milano Città Metropolitana, Bergamo e Insubria. Agili manuali che affrontano, con sintesi ma completezza, i temi fondamentali della sicurezza in condominio, analizzati dal punto di vista dell'amministratore condominiale o del proprietario immobiliare. Ogni tema è affrontato sotto forma di domande, per le quali ANACI e ATS individuano risposte condivise, per una promozione della prevenzione attenta al mondo del lavoro connesso con la gestione del patrimonio immobiliare.

I manuali includono, ove possibile, strumenti operativi per facilitare da un lato i rapporti tra amministratore ed imprese esecutrici e dall'altro tra amministratori e singoli condomini/inquilini, raggiungendo così l'anello base della prevenzione: il singolo cittadino, che del patrimonio immobiliare è il fruitore finale e quindi il primo responsabile.

#### GRUPPO DI PROGETTO:

ATS Milano Città Metropolitana

Dott.ssa Susanna Cantoni - Dott.ssa Tiziana Vai

Dott. Luca Austa - Dott. Nicola Delussu - Gianni Saccu

ATS di Bergamo

Dott. Giorgio Luzzana - Ing. Nicola Pasta

P.I. Giuseppe Ravasio

ATS dell'Insubria

Dott. Duccio Calderini - Dott.ssa Marina Gallazzi

ANACI Lombardia

Ing. Cristoforo Moretti - Ing. Maria Alessandra Tomasi

Si ringrazia il dott. Ettore Brunelli dell'ATS di Brescia per il prezioso contributo.

Progetto grafico a cura di Marco Bargigia

*Il presente documento è stato realizzato dalle ATS Milano Città Metropolitana, Bergamo, dell'Insubria e da ANACI Lombardia, che si riservano ogni modifica ed integrazione successiva. E' consentita la riproduzione parziale o totale a scopo didattico o divulgativo, con citazione degli autori; è vietato espressamente ogni uso improprio, in particolare la manomissione o l'alterazione di testi od immagini in esso contenuti ed ogni utilizzo ad uso commerciale.*



**PREVENZIONE IN CONDOMINIO  
NUMERO UNO**

# SETTE DOMANDE SUGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI IN CONDOMINIO



Sistema Socio Sanitario



ATS Milano  
Città Metropolitana

ATS Bergamo

ATS Insubria



## UN PROBLEMA SUBDOLO

Il tema in esame è piuttosto complesso perché di difficile comprensione e quindi di difficile comunicazione.

Si tratta dell'analisi degli Ambienti Sospetti di Inquinamento o Confinati - sinteticamente **ASIC** - a volte presenti anche in condominio, per i quali si deve applicare il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, (DPR 177/2011 di seguito nel documento) appunto intitolato "regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti" (n.d.r. - la parola corretta è "confinati").

In estrema sintesi, il DPR 177/2011 precisa le "regole" che devono essere rigorosamente rispettate all'atto di lavori in ambienti che, per geometria, tipologia di accesso, tipologia di lavorazioni e di altre particolari condizioni, possono essere sede di gravi incidenti mortali.

Il decreto - vigente dal novembre 2011 - è stato approntato sull'onda emotiva di numerosi eventi luttuosi ed è tuttora, a più di quattro anni dalla sua entrata in vigore, oggetto di dibattito per alcuni importanti aspetti applicativi. Ciò non toglie che, quando necessario, perché in presenza di attività lavorative in ASIC, il testo legislativo vada comunque correttamente applicato.


La difficoltà principale, l'aspetto forse più subdolo per l'ambito che qui interessa, è che nel "tal condominio" non è detto che vi siano questi particolari ambienti; inoltre alcuni ambienti che non rientrano di norma nella casistica potrebbero rientrarci successivamente, se diventano luogo di particolari lavorazioni (per esempio, la fossa ascensore, di norma non ASIC, nel caso di lavorazioni con solventi nocivi più pesanti dell'aria).

Una seconda difficoltà, ma non meno significativa, è la seguente: affinché gli obblighi legislativi di cui al DPR 177/2011 scattino, bisogna che all'interno di un ambiente "tipo ASIC" si svolgano delle lavorazioni; quindi anche se fosse presente all'interno del condominio uno di questi particolari ambienti, l'applicazione del decreto non sarebbe automatica, ma condizionata dal fatto che operatori vi debbano entrare a lavorare.

Da questi primi elementi emergono chiaramente due aspetti: da un lato un'amministrazione condominiale può dover affrontare il problema piuttosto raramente, dall'altro quando succederà, si sarà obbligati a rispettare specifici obblighi normativi, dettati dal decreto sopra citato e che verranno di seguito illustrati.

## A CHI SI RIVOLGE E DI CHE COSA TRATTA QUESTO TESTO?

L'obiettivo di queste pagine è diffondere corrette modalità operative affinché un **amministratore di condominio o un proprietario immobiliare** sia in grado di gestire in sicurezza, e con modalità corrette, un intervento in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti. Per questo fine verranno individuate **sette** domande fondamentali, alle quali si cercherà di rispondere nella maniera più semplice ed utile operativamente. E' quindi volontariamente esclusa l'analisi tecnica delle attività lavorative delle imprese, se non per le parti che competono anche ai proprietari o agli amministratori condominiali in qualità di committenti dei lavori.

- 
- 1 Che cosa sono gli ambienti sospetti di inquinamento o confinanti e come si riconoscono?
  - 2 Perché è necessario occuparsi degli ambienti sospetti di inquinamento o confinanti?
  - 3 Ci sono ambienti sospetti di inquinamento o confinanti nei condomini?
  - 4 Quali sono le responsabilità degli amministratori di condominio?
  - 5 Come devono agire operativamente gli amministratori di condominio?
  - 6 Quali ulteriori obblighi competono agli amministratori di condominio con dipendenti?
  - 7 Come scegliere l'impresa a cui affidare lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti?

I criteri che hanno guidato la redazione di questo documento sono ispirati alle maggiori sintesi e chiarezza possibili, in un campo dove i dubbi interpretativi non sono ancora ad oggi del tutto risolti.

Buona lettura.

# 1. CHE COSA SONO GLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI E COME SI RICONOSCONO?

## Alla ricerca di una definizione

Il problema fondamentale è identificare questi luoghi; infatti la principale normativa di riferimento - il DPR 177/2011 - non ne fornisce un'enunciazione univoca. Nel corso degli anni sono state fornite diverse definizioni di luoghi ASIC: ciascuna offre elementi utili ma non esaustivi se presi singolarmente; è necessario quindi considerarle nel loro insieme.

### D.LGS. 81/2008 E S.M.I. (2008)

Gli ambienti sospetti di inquinamento sono: "pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri" (art. 66)

Per ambienti confinati si intendono: "tubazioni, canalizzazioni, recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio" (allegato IV, punto 3)

**Nota:** l'indicazione "e simili", presente in entrambe le definizioni, aumenta l'incertezza nell'identificazione di questi spazi.

### GUIDA OPERATIVA EX ISPESL (2008)

"Per ambiente confinato si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri)"

**Nota:** questa definizione associa gli ambienti confinati con la presenza di rischi chimici.


### SECONDO UNA NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELL'OSHA (2011)

"Ambienti confinati sono tutti i luoghi che sono abbastanza ampi da permettere ad una persona di entrarci dentro per eseguire dei lavori, che non sono stati previsti perché ci si lavori all'interno e che hanno aperture di accesso e di uscita limitate, ristrette."

**Nota:** in questa definizione manca invece il richiamo alla presenza di rischi chimici.

## Sì... No... Forse. Tre macro-gruppi di ambienti

L'insieme delle definizioni appena viste, porta ad una situazione come quella di seguito illustrata.



Il problema è che, tra ambienti facilmente identificabili come ASIC, cioè ambienti sospetti di inquinamento o confinati e quelli che chiaramente non lo sono, esiste una zona intermedia costituita da ambienti difficilmente classificabili.

Sulla base di quanto appena visto, nella parte dedicata alla terza domanda, verranno esemplificati alcuni **casi condominiali** di:

- Luoghi da considerare ASIC
- Luoghi che possono "diventare" ASIC
- Luoghi da non considerare ASIC

Tale esemplificazione sarà effettuata mediante l'analisi dei requisiti indicati alla pagina seguente che, in tal senso, rivestono un ruolo di importante indicazione operativa.

## Requisiti per un luogo ASIC

In generale gli elementi da tenere in considerazione, per identificare un ambiente sospetto di inquinamento o confinato si suddividono in un requisito preliminare e alcuni requisiti specifici.

La presenza del requisito preliminare associato ad uno o più dei requisiti specifici configura la possibilità di essere in presenza di un ASIC e pertanto comporta la necessità di una valutazione più approfondita.

### REQUISITO PRELIMINARE

#### NECESSITÀ DI ACCESSO

(che può causare un evento incidentale importante o che può portare ad un infortunio grave o mortale)

### REQUISITI SPECIFICI

#### DESTINAZIONE D'USO

(spazio non destinato alla permanenza di lavoratori)

#### CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'ACCESSO

(ad esempio difficoltà di accesso e uscita per apertura limitata, ristretta)

#### CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'AMBIENTE

(ad esempio spazio circoscritto, limitato, di dimensioni ridotte, anche in relazione alla gestione delle emergenze)

#### DIFFICOLTÀ DI SOCCORSO IN CASO DI EMERGENZA

(ad esempio difficoltà di trasporto di un infortunato)

#### AREAZIONE NATURALE

(ad esempio carenza di ossigeno, insufficiente ricambio d'aria)

#### RISCHI PRESENTI O INDOTTI DALLE LAVORAZIONI EFFETTUATE

(principalmente agenti chimici ma anche rischi elettrici, rischi meccanici, ...)

## 2. PERCHÉ È NECESSARIO OCCUPARSI DEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI?

Abbiamo visto che i luoghi da considerare ASIC e, in particolare, quelli che lo potrebbero diventare, non sempre sono facili da identificare e da riconoscere come tali. Spesso sono luoghi non facilmente etichettabili come pericolosi, perché la loro pericolosità è tutt'altro che evidente.

Ne consegue che nel senso comune diventano luoghi in cui, al massimo, si lavora con difficoltà, fondamentalmente per la ristrettezza degli spazi.

Luoghi quindi che nel senso comune al più possono essere considerati come **spazi angusti**.

Per altro sono luoghi in cui non è prevista presenza costante di lavoratori, se non per attività saltuarie o addirittura rare, che possono avere **durata anche molto breve**.

Questo spiega perché a questo tipo di attività non sempre venga associata una specifica qualificazione di rischio.

La combinazione fra l'idea di un "luogo angusto ma non pericoloso" e quella ancora più rassicurante che l'attività (qualunque essa sia) viene svolta in un "periodo di breve durata" costituisce un mix distorsivo che è alla base della **mancata consapevolezza del pericolo**.

La consapevolezza del pericolo costituisce l'elemento primario su cui fondare una strategia preventiva.

Se chi deve aprire un chiusino non ha neanche una vaga idea di quello che potrebbe esserci all'interno del pozzetto nel quale dovrà effettuare uno spurgo, non prenderà mai precauzioni adeguate prima di sollevare il coperchio, perché è convinto di approcciarsi ad **un'attività semplice ed elementare** che nel senso comune non ha particolari controindicazioni.

In realtà, l'elemento che più di altri induce alla sottovalutazione del rischio è proprio il concetto di **lavorazioni sporadiche di breve durata ed apparentemente banali**.

L'idea di entrare in uno spazio ristretto, per compiere un'attività che richiede breve permanenza, prescinde nel senso comune dalla possibilità che in così poco tempo possa verificarsi una condizione di rischio.

Così com'è lontana l'idea che per attività lavorative di breve durata sia necessario allestire misure di emergenza per soccorrere chi si trova all'interno di un luogo al massimo percepito come angusto.

Questo anche in considerazione del fatto che molto spesso l'idea di soccorso e di apprestamenti per l'emergenza è giustificata solo se preventivamente si ha consapevolezza del pericolo.



Molto meno facile pensare **all'emergenza per fattori diversi che prescindono dalla natura dell'intervento**, legati invece alla necessità di recupero di un lavoratore in caso di malore, mentre si trova in una condizione operativa difficoltosa.

La criticità di questa condizione aumenta comprensibilmente quando l'intervento viene effettuato da un lavoratore che opera da solo, soprattutto quando i lavori vengono affidati a lavoratori autonomi, senza alcun tipo di supporto.

Inoltre, il condominio è anche un luogo dove è possibile che si verifichino condizioni di rischio dovuto alle **interferenze con le normali attività dei condomini**, alcune casuali e altre invece ricercate.

Non di rado capita che nella normale prassi di socializzazione, durante le attività svolte, i condomini partecipino ai lavori anche solo per dare una mano a chi sta operando, soprattutto quando i luoghi in cui si svolgono le lavorazioni non possono essere **efficacemente delimitati**.

Se questa condizione può instaurarsi mentre vengono effettuate attività in luoghi ASIC o che lo potrebbero diventare in determinati contesti, appare evidente come possa aumentare il rischio di incidente.

La necessità di individuare **preliminarmente e di mappare i possibili luoghi ASIC** presenti in un condominio diventa quindi imprescindibile per gli amministratori che, per quanto sopra esposto, prima di affidare gli incarichi a ditte esterne, devono avere chiara la natura dei lavori che appaltano, senza farsi condizionare da aspetti fuorvianti, come quello di trovarsi in presenza di lavorazioni sporadiche di breve durata ed apparentemente banali.

In questo contesto, il requisito di qualificazione delle imprese chiamate ad operare in ASIC, potrebbe rappresentare un elemento determinante per **agevolare la lettura** dell'amministratore di condominio, chiamato a identificare questi ambienti caratterizzati da una natura intrinsecamente più pericolosa.

### 3. CI SONO AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI NEI CONDOMINI?

#### Luoghi da considerare ASIC

Per calarci nella realtà quotidiana degli amministratori di condominio, sulla base di quanto finora esposto, allo scopo di esemplificare, possiamo dire che nei condomini sono identificabili come ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quindi ASIC:

- Serbatoi dismessi di gasolio o combustibili in genere
- Carbonaie dismesse
- Fosse biologiche
- Pozzi
- Vasche o cassoni di contenimento acqua potabile
- Cisterne di raccolta dell'acqua piovana
- Grossi contenitori per pellet



Esempio 1 di luogo ASIC

*Cisterna fognaria nella quale potrebbe essere necessario accedere per sostituire una pompa idraulica. Nel 2001 a Cefalù (PA) in una cisterna simile tre operai impegnati nella manutenzione della rete fognaria sono morti soffocati dalle esalazioni, mentre nel 2014 a Molfetta (BA) durante i lavori di pulizia di una cisterna sono deceduti padre e figlio.*



Esempio 2 di luogo ASIC

*Cisterna di gasolio interrata che potrebbe contenere un'atmosfera esplosiva a causa dei vapori dei combustibili che vi erano contenuti e nella quale potrebbe essere necessario accedere per effettuarne la bonifica. A Milano alcuni anni fa durante le operazioni di bonifica di una cisterna, tre operai sono rimasti gravemente ustionati a causa di una esplosione.*



Esempio 3 di luogo ASIC

*Vasca utilizzata per la raccolta dell'acqua piovana nella quale potrebbe essere necessario accedere per effettuarne la pulizia. Nel 2011 a Vipiteno (BZ) due operai sono morti mentre stavano ripulendo alcune vasche di un edificio residenziale.*



## Luoghi che possono “essere” o “diventare” ASIC

Molti luoghi possono essere o assumere le caratteristiche di ambienti sospetti di inquinamento o confinati in funzione delle dimensioni e delle lavorazioni che vi devono essere svolte all'interno. In particolari condizioni, quindi, potrebbero configurarsi come ASIC alcuni luoghi, quali ad esempio:

- sottotetti
- cavedi impianti
- cunicoli tecnici
- intercapedini
- fosse ascensori
- scavi
- piscine e relative camere di compenso



Esempio 1 di luogo che può “diventare” ASIC



*Fossa ascensore nella quale si debba accedere per lavori di impermeabilizzazione con catrame e solventi che possono produrre vapori più pesanti dell'aria*



Esempio 2 di luogo che può "diventare" ASIC

Cunicolo tecnico con presenza di tubazioni (vista interna del cunicolo e della botola di accesso) che potrebbero guastarsi e generare dispersioni di gas o vapori nel quale è necessario accedere per saltuarie attività di manutenzione.



Esempio 3 di luogo "diventato" ASIC

Sottotetto angusto con accesso difficoltoso nel quale debbano essere effettuati lavori ad esempio di posa di impregnante o di antitarlo, posa di guaina bituminosa, saldatura impianti, rimozione del guano (per le polveri nocive che si generano).

## Luoghi sicuramente non ASIC

Infine ci sono luoghi condominiali che, indipendentemente dalle lavorazioni necessarie al loro interno non assumeranno mai le caratteristiche di ambienti sospetti di inquinamento o confinati:

- pozzetti dove non è possibile entrare;
- locali interrati accessibili con normali porte a quota pavimento;
- vano corsa ascensore;
- cavedi, chiostre, corti interne anche ristrette, purché accessibili facilmente a quota pavimento.

## 4. QUALI SONO LE RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO?

Poiché il DPR 177/2011 detta le regole per qualificare gli operatori che lavorano in ambienti ASIC, la prima responsabilità, ma importantissima, dell'**amministratore di condominio o del proprietario immobiliare** è quella di esigere il rispetto di queste regole da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi.

L'amministratore o il proprietario immobiliare deve quindi attuare una serie di passi affinché:

- si identifichino correttamente questi ambienti;
- al loro interno operi esclusivamente personale qualificato.

Inoltre, alcune azioni aggiuntive dovranno essere obbligatoriamente svolte solo da parte dell'amministratore o proprietario immobiliare quando si è in presenza di dipendenti (portinai, custodi, ecc.); infatti alcune disposizioni del DPR 177/2011 si applicano solo nei confronti dei **datori di lavoro committenti** (fare riferimento alla domanda 6).



## Le responsabilità penali

I lavori effettuati in ASIC, esclusi quelli nell'ambito dei cantieri edili, non prevedono obblighi penalmente sanzionati per i semplici "committenti" dei lavori (amministratori condominiali o proprietari immobiliari, quando non datori di lavoro). Tuttavia, trattandosi di lavorazioni che espongono a gravissimi rischi, anche mortali, i committenti in caso di incidenti possono essere chiamati a rispondere penalmente per inadeguata verifica dell'idoneità tecnico professionale delle aziende incaricate dei lavori o per eventuale ingerenza nelle modalità operative delle imprese, secondo una giurisprudenza ormai consolidata negli anni.



## 5. COME POSSONO AGIRE OPERATIVAMENTE GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO?

Si riporta di seguito il percorso che un amministratore di condominio può intraprendere per gestire in modo corretto i rischi associati alle attività negli ASIC.

### Primo passo - Censire i luoghi ASIC

Innanzitutto è necessario individuare nei condomini e nelle loro pertinenze tutti i possibili luoghi ASIC ed effettuarne un censimento. Tale attività, oltre che sulla base delle indicazioni di cui alle pagine precedenti, potrà essere effettuata in modo efficace attraverso il supporto tecnico di un professionista esperto della materia o anche tramite la collaborazione dei fornitori “storici” del condominio. Come già evidenziato, nel corso del censimento è necessario però individuare anche quei luoghi che potrebbero diventare ASIC a causa della tipologia delle lavorazioni in essi necessarie.

### Secondo passo - Interdire l'accesso

Garantire, secondo modalità opportune, che questi spazi non siano facilmente accessibili e soprattutto non siano sede, anche in modo occasionale e/o incontrollato, di lavorazioni pericolose. Quando possibile, predisporre apposita cartellonistica per segnalare la presenza del rischio.



### Terzo passo - Considerare le lavorazioni

Nell'occorrenza di effettuare una lavorazione in luoghi ASIC o possibili ASIC, è necessario prendere in considerazione, anche con un supporto tecnico esterno, quali attività lavorative devono essere svolte all'interno di questi luoghi, così da completare il quadro conoscitivo per capire se si ricade nell'applicazione del DPR 177/2011 e agire di conseguenza.

### Quarto passo - Selezionare le imprese

Se a conclusione del terzo passo risulta che si è in presenza di un luogo ASIC e quindi è necessario applicare il DPR 177/2011, diventa essenziale ed obbligatorio selezionare le imprese verificando che siano idonee dal punto di vista tecnico-professionale e qualificate per operare in tali ambienti e condizioni.

Per le modalità di selezione si faccia riferimento alla domanda n.7.

## 6. QUALI ULTERIORI OBBLIGHI COMPETONO AGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO CON DIPENDENTI?

L'art. 3, commi 1 e 2 e l'art. 2, comma 2, del DPR 177/2011, indicano tre obblighi a carico del datore di lavoro committente, quindi nel nostro caso, attribuiti all'amministratore di condominio con dipendenti.

### Informativa (art. 3 comma 1)

Viene richiesto che prima dell'accesso nei luoghi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, nei quali devono svolgersi delle attività lavorative, tutti i lavoratori impiegati siano informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi, su tutti i rischi esistenti e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. Si sottolinea che nonostante questa prescrizione non sia prevista nel condominio senza dipendenti, a maggior tutela dell'amministratore di condominio, un'informazione può risultare comunque utile ed opportuna, in ogni caso.

Le informazioni devono essere date con l'anticipo necessario affinché sia assicurato che ne avvenga l'effettivo trasferimento dal datore di lavoro committente a chi opera; in tal senso una corretta lettura del decreto prevedrebbe che questa sia effettuata almeno con un giorno d'anticipo sul giorno d'inizio lavori.

Queste indicazioni, che possono anche essere raccolte in un documento consegnato all'impresa prima della presentazione dell'offerta, dovrebbero contemplare almeno i seguenti elementi:

- Caratteristiche geometriche e dimensionali dell'accesso e dello spazio;
- Utilizzi precedenti;
- Presenza di impianti tecnologici e relativa posizione dei dispositivi di intercettazione;
- Pericoli di incendio presenti e dislocazione di eventuali dispositivi antincendio;
- Numeri di telefono di riferimento.

Prima dell'esecuzione dei lavori risulta inoltre opportuno informare anche i condomini, gli inquilini, i visitatori ed eventuali altre imprese che potrebbero essere presenti (pulizie, ascensoristi, elettricisti, idraulici...) sulla tipologia di intervento, sul calendario e su eventuali divieti o comportamenti da adottare. Queste precisazioni integreranno il DUVRI che il datore di lavoro committente deve comunque redigere, anche per lavori in ASIC, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.



## Rappresentante dell'amministratore (art. 3 comma 2)

Un'altra prescrizione, anche questa non applicabile in caso di condominio senza dipendenti, è la seguente:

Il datore di lavoro committente deve individuare un proprio **RAPPRESENTANTE**, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, adeguatamente formato, ed a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, **CHE VIGILI** in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.

Questo soggetto dovrà essere formalmente nominato mediante specifica lettera di incarico che richiami i compiti sopra riportati, con particolare riferimento alla necessaria sua presenza per le attività di indirizzo e coordinamento delle lavorazioni.

Si ribadisce che in assenza di dipendenti e quindi per l'amministratore che non riveste il ruolo di datore di lavoro committente, tale obbligo non sussiste.

## Subappalti (art. 2 comma 2)

In questo comma viene specificato che in relazione alle attività lavorative in ASIC non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del D.Lgs. 276/2003.

In ogni caso il subappalto è comunque sconsigliabile o da monitorare con attenzione.

Molti condomini si affidano per esempio a società multiservizi; è necessario verificare scrupolosamente le caratteristiche dei soggetti ai quali queste intendono subappaltare eventuali lavori in ASIC, perché le procedure di certificazione richiedono tempistiche spesso incompatibili con lavori urgenti o comunque da svolgere a breve.



## Le sanzioni

Il committente quando è anche datore di lavoro dovrà effettuare azioni integrative rispetto a quello privo di dipendenti e sarà sanzionabile per:

- mancata verifica di idoneità tecnico professionale delle imprese ai sensi dell'art. 1 c. 4 del DPR 177/2011 e dell'art. 26 c. 1 del D.Lgs. 81/2008;
- mancata informativa ai sensi dell'art. 3 c. 1 del DPR 177/2011 e dell'art. 26 c. 2 del D.Lgs. 81/2008;
- mancata nomina del rappresentante ai sensi dell'art. 3 c. 2 del DPR 177/2011 e dell'art. 26 c. 2 del D.Lgs. 81/2008.

Il committente, sia o no datore di lavoro, potrà essere sanzionato per lavori in ASIC nell'ambito di un cantiere edile, per mancata verifica di idoneità tecnico professionale ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 90, c. 9.

Il mancato rispetto delle previsioni del DPR 177/2011 determina per l'impresa esecutrice il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Di conseguenza si ha la sospensione dei lavori e l'impossibilità a proseguire le attività con l'impresa selezionata (a meno di successiva qualificazione della stessa).

## 7. COME SCEGLIERE L'IMPRESA A CUI AFFIDARE LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI?

L'articolo 2 del DPR 177/2011 stabilisce un principio importante: qualsiasi attività lavorativa in ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei requisiti previsti dal regolamento, che assumono quindi valenza obbligatoria, sia per il datore di lavoro committente, sia per l'appaltatore, sia per il lavoratore autonomo.

L'amministratore di condominio, che sia o meno datore di lavoro, deve pertanto accertare il possesso da parte delle imprese dei requisiti di seguito esposti.

## Applicazione della normativa vigente

Innanzitutto qualsiasi attività lavorativa in questo settore può essere svolta esclusivamente da imprese che garantiscono l'integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze.

## Lavoratori autonomi e impresa familiari

Qualora poi alcune attività siano affidate a lavoratori autonomi o ai componenti delle imprese familiari, per questi soggetti non vi è più facoltà, come previsto dal D.Lgs 81/2008, ma l'obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria ed essere in possesso di formazione specifica.

Un singolo lavoratore autonomo non è in grado di effettuare correttamente ed in sicurezza attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Si pensi ad esempio a come possa essere effettuata la gestione delle emergenze ovvero: in caso di malore di un lavoratore autonomo in una cisterna fognaria chi lo soccorre?

Per evitare situazioni di questo tipo è sconsigliabile il ricorso a lavoratori autonomi.

## Esperienza e formazione

Altro requisito per l'impresa selezionata è quello di avere personale, in misura non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale nei lavori in ASIC.

Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto (ovvero il caposquadra).

Inoltre l'impresa deve dimostrare di avere effettuato attività di informazione e formazione di tutto il personale, compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirata alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività.

Ad oggi non è ancora stato definito uno standard univoco di questi corsi di formazione in termini di durata, contenuti, modalità didattiche; in attesa di un apposito decreto è il datore di lavoro che deve garantire l'adeguatezza del percorso formativo.

## Attrezzature e relativo addestramento all'uso

Requisito fondamentale è il possesso e relativo addestramento all'uso di strumentazione di misura (inquinanti e O<sub>2</sub>), attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale, idonei alla prevenzione dei rischi specifici presenti nell'attività per la quale è richiesta la prestazione.



## Procedura di lavoro

Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ASIC deve essere redatta ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco.

## Regolarità contributiva

Rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di DURC ed integrale applicazione della parte economica e normativa prevista dalla contrattazione collettiva di settore.

## Uno strumento per la qualificazione delle imprese

L'amministratore ha necessità assoluta di selezionare imprese idonee dal punto di vista tecnico professionale e qualificate per operare in ASIC; a questo proposito può essere opportuno acquisire ed allegare al contratto di appalto una dichiarazione dettagliata e circostanziata del datore di lavoro dell'impresa sul possesso dei requisiti previsti dal DPR 177/2011, comprensiva della specifica procedura di sicurezza, richiesta all'art. 3 comma 3 e dell'evidenza della formazione dei lavoratori (vedi fac-simile "DICHIARAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA OPERANTE IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI").

La trasmissione, da parte dell'impresa all'amministratore, della dichiarazione correttamente compilata ed integrata dagli allegati previsti costituisce evidenza dell'assolvimento all'obbligo di qualificazione.



**DICHIARAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA OPERANTE IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (D.P.R. n. 177 del 14/09/2011)**

Con riferimento ai lavori in appalto consistenti nello svolgimento delle seguenti attività: \_\_\_\_\_

presso il condominio sito in \_\_\_\_\_ ,

il sottoscritto sig. \_\_\_\_\_

legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_

con sede a \_\_\_\_\_ , ai sensi del D.Lgs. 81/2008

e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,

**DICHIARA**

di possedere i requisiti richiesti dal D.P.R. 177/2011 per lo svolgimento delle attività lavorative nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

In particolare:

- sono correttamente applicate le vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
- Nel condominio oggetto dei lavori saranno presenti:

*Lavoratori con esperienza almeno triennale nei lavori in ambienti con sospetto di inquinamento o confinati (costituenti almeno il 30% della squadra di lavoro):*

Nominativo	Funzione (preposto o lavoratore)

*Lavoratori con esperienza inferiore a tre anni nei lavori in ambienti con sospetto di inquinamento o confinati:*

Nominativo

- sono state effettuate le attività di informazione e formazione di tutto il personale, nonché di aggiornamento, specificamente mirate alla conoscenza dei fattori di rischio propri delle attività svolte in ambienti sospetti di inquinamento, con relativa prova di verifica di apprendimento (**si vedano attestati di formazione allegati**);
- sono state effettuate le attività di addestramento di tutto il personale relativamente all'applicazione delle opportune procedure di sicurezza;
- i lavoratori sono in possesso e sono stati addestrati all'uso corretto di DPI, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento. In particolare, durante le lavorazioni saranno utilizzati (*contrassegnare le voci pertinenti*):

- |                                                                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Autorespiratori                                                           | <input type="checkbox"/> Maschere con filtri              |
| <input type="checkbox"/> Rilevatori di esplosività                                                 | <input type="checkbox"/> Rilevatori di ossigeno           |
| <input type="checkbox"/> Rilevatori multi gas                                                      | <input type="checkbox"/> Attrezzature per la ventilazione |
| <input type="checkbox"/> Dispositivi per l'illuminazione                                           | <input type="checkbox"/> Dispositivi per la comunicazioni |
| <input type="checkbox"/> Attrezzature per il recupero dell'operatore in caso di emergenza          |                                                           |
| <input type="checkbox"/> Dispositivi per impedire il ripristino accidentale dell'energia elettrica |                                                           |
| <input type="checkbox"/> _____                                                                     | <input type="checkbox"/> _____                            |

- si rispettano le vigenti previsioni in materia di Documento unico di regolarità contributiva (**si veda DURC allegato**);
- si applica integralmente la parte economica e normativa del CCNL relativo al settore \_\_\_\_\_, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo (*quando previsto*);
- durante tutte le fasi delle lavorazioni sarà adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco (**si veda procedura allegata**);
- non saranno effettuati subappalti se non preventivamente autorizzati espressamente dall'Amministratore di Condominio<sup>1</sup> a fronte di specifica verifica del possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti richiesti dal D.P.R. 177/2011 per lo svolgimento delle attività lavorative nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, effettuata almeno attraverso l'acquisizione di una dichiarazione analoga alla presente.

<sup>1</sup> Il subappalto è sconsigliato, l'Amministratore di Condominio lo accetterà solo a fronte di adeguate motivazioni tecnico-organizzative

Solo nel caso di condominio con dipendenti (Amministratore di Condominio datore di lavoro committente) si ricorda che:

- prima dell'accesso in cantiere i lavoratori dovranno essere dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai pre cedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività ;
- non possono essere effettuati subappalti se non preventivamente autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. 276/2003;
- si resta in attesa di comunicazione del nominativo del rappresentante dal datore di lavoro committente per i lavori presso il cantiere in oggetto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 177/2011.

**Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 la presente dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore.**

li, \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Firma datore di lavoro

\_\_\_\_\_

# LA PAGINA PER IL CITTADINO

(da riprodurre e distribuire ai condomini)

## *Che cosa sono i luoghi "ASIC" o Ambienti Sospetti di Inquinamento o Confinati?*

Sono ambienti che, per conformazione, tipologia d'accesso, tipologia di lavorazioni e di altre particolari condizioni, possono essere sede di gravi incidenti mortali.

Alcuni esempi: serbatoi di gasolio, fosse biologiche, vasche e cisterne per la raccolta d'acqua, ma anche, in particolari condizioni, cavedi d'impianti, cunicoli tecnici, fosse ascensori, intercapedini.



## *Quali caratteristiche ha un ambiente ASIC?*

- E' un luogo nel quale può essere necessario entrare e in cui l'accesso può causare incidenti o infortuni gravi o mortali;
- Normalmente non destinato alla presenza d'attività lavorative;
- Ha dimensioni dell'apertura tali che possono rendere difficoltoso l'ingresso e l'uscita;
- Ha particolari caratteristiche degli spazi interni, ad esempio molto stretti o molto bassi;
- Può comportare difficoltà di soccorso in caso d'emergenza;
- Ha insufficiente ricambio d'aria e può essere povero d'ossigeno;
- Vi sono rischi sempre presenti o indotti dalle lavorazioni effettuate, ad esempio: agenti chimici, rischi elettrici, rischi meccanici, ecc.

## *Cosa deve fare l'amministratore?*

- Prima di tutto individuare e censire i possibili luoghi ASIC;
- Garantire che questi spazi non siano facilmente accessibili e soprattutto non vi si svolgano, anche in modo occasionale e/o incontrollato, lavorazioni pericolose;
- Segnalare la presenza del rischio, quando possibile, predisponendo apposita cartellonistica;
- Individuare quali attività lavorative devono essere svolte all'interno di questi luoghi;
- Selezionare le imprese che devono operare in questi ambienti verificando che siano idonee dal punto di vista tecnico-professionale e qualificate.

## *Quando un'impresa è qualificata?*

- Garantisce l'integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza;
- Abbia non meno del 30% del personale con esperienza almeno triennale nei lavori ASIC;
- Garantisce l'adeguatezza del percorso informativo/formativo e l'addestramento all'uso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione ed attrezzature di lavoro idonee alla prevenzione dei rischi specifici.